

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELLA ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO PREVISTE DAL MASTERPLAN" - CIG : 4136430205 CUP : G69112000010006

TRA

L'AGENZIA PER IL LAVORO E L'ISTRUZIONE - ARLAS, Ente strumentale della Regione Campania con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Isola C/5, Cod. Fisc. 94194840636, in persona del Direttore Generale Dr.ssa Patrizia Di Monte, di seguito per brevità denominata "Amministrazione"

E

GI GROUP S.p.A. con sede legale in Milano, piazza IV Novembre n. 5, aut. min. 1101-sg, iscritta alla CCAA di Milano al n. 11629770154 (CF e p.iva 11629770154) rappresentata dal Dott. Alessandro Francesco Tasini, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 23/01/1972 C.F. TSNLSN72A23G812S giusta procura speciale per Notar Maria Ferrara iscritto al Collegio Notarile di Milano Rep. 98562 del 21/07/2011, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, di seguito per brevità denominata "Agenzia".

PREMESSO

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 482 del 26 settembre 2011 pubblicata sul Bure n. 66 del 24 ottobre 2011, la Regione Campania approva e adotta le "Linee guida per il potenziamento dei servizi per il lavoro - Masterplan Campania";
- con D.D. Arlas n. 153 del 27/09/2011, è stato approvato e adottato uno schema di convenzione con le Province per la realizzazione delle azioni di supporto alla realizzazione della rete regionale dei servizi per il lavoro previste dal Masterplan, incentrate sulle politiche attive realizzate attraverso i Centri per l'impiego dalle Province, sulle attività concernenti il Sistema Informativo Lavoro ed infine sugli interventi di promozione e di sviluppo della cooperazione tra soggetti pubblici e privati nel sistema regionale dei servizi per il lavoro;
- con Decreto Dirigenziale n. 107 del 07/08/2012 Settore 06 AGC 17 è stato assentito all'Arlas il finanziamento per lo svolgimento delle azioni del progetto "Masterplan regionale dei Servizi per il lavoro - Azioni di sistema per il potenziamento dei servizi per il lavoro" per l'ammontare di € 7.000.000,00 iscritti al Bilancio di Previsione 2013 e appostati nella voce di spesa per il 2013 Missione 15 Progr.01 Cap. 569.
- che con D.D. n. 70 del 06/04/2012 è stata indetta una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n.163/06, per l'affidamento dei " Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato nell'ambito dell'attuazione delle azioni di supporto alla realizzazione della rete regionale dei servizi per il lavoro previste dal MASTERPLAN" e sono stati approvati il Bando di Gara, il Disciplinare e il Capitolato tecnico per la partecipazione e formulazione delle relative offerte;
- che il Bando della Gara, a cui è stato attribuito il CIG n. 4136430205, è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 16/04/2012 e sul G.U.R.I n. 52 del 07/05/2012 ed è stato altresì pubblicizzato per estratto sui quotidiani Finanza e Mercati ed. Nazionale, Il Foglio, Il Denaro e il Corriere del Mezzogiorno;



- che con D.D. Arlas n. 109 del 19/06/2012, integrato con D.D. n. 11 DEL 15/01/2013, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'esaminare e valutare le nove offerte pervenute nei termini indicati nel Bando di partecipazione;
- che con D.D. Arlas n. 139 del 02.07.2013, a seguito del completamento delle operazioni di gara ed in forza della graduatoria delle offerte trasmessa dalla Commissione giudicatrice, si provveduto ad approvare l'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto in favore del concorrente primo classificato GI Group S.p.A. che ha riportato il miglior punteggio complessivo pari ad 89/100;
- con Decreto del Direttore Generale n. 197 del 10/10/2013 si è provveduto alla aggiudicazione definitiva con efficacia immediata della gara CIG n. 4136430205 relativa alla fornitura dei "Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato nell'ambito della attuazione delle azioni di supporto alla realizzazione della rete regionale dei servizi per il lavoro previste dal MASTERPLAN in favore della ditta GI GROUP S.p.A. con sede in Milano - 20124 - alla Piazza IV Novembre n. 5 - C.F. e P.I. n. 11629770154 ed alla contestuale approvazione, tra l'altro, dello schema del presente contratto di appalto che costituisce l'allegato "A".

Tanto premesso, tra le suddette parti costituite, si conviene e stipula il presente contratto di fornitura regolato dai seguenti

PATTI E CONDIZIONI

ART. 1

La premessa è patto e costituisce, unitamente agli allegati 1 e 2, parte essenziale ed integrante del presente contratto.

ART. 2 NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente contratto;
- b) dalle norme che in maniera specifica disciplinano l'oggetto della somministrazione, in particolare dal D. Lgs. 10/07/2003, n. 276;
- c) dal capitolato tecnico, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentate dalla Società;
- d) dal DLGS 163/2006, dalla L.R. n. 3/2007, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative e regolamentari, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
- e) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento regionali per l'utilizzo dei Fondi comunitari e per l'attuazione del PO FSE Regione Campania e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti in corso;
- f) in caso di contrasto tra disposizioni troveranno applicazione quelle più favorevoli all'Amministrazione.

ART. 3 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per figure professionali di Cat. D) D1), Cat. C) C1) con inquadramento e trattamento economico



riferito al vigente Contratto Collettivo del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, da impiegare in relazione all'attuazione, con funzione di sperimentazione, delle UPAL, Unità Organizzative Complesse di supporto alle politiche attive del lavoro svolte dalle Province.

2. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

3. A tal fine l'Amministrazione procederà all'individuazione esatta dei profili professionali dei lavoratori, della sede e dell'orario di lavoro e della durata delle prestazioni lavorative richieste, dandone preventiva comunicazione scritta all'Agenzia. Il servizio comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale richiesto dall'Amministrazione.

4. Con la sottoscrizione dei singoli contratti di somministrazione, l'Amministrazione s'impegna a riconoscere all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore, la tariffa oraria derivante dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore offerto pari a 1,70 rispetto alla tariffa oraria lorda per il profilo professionale richiesto come prevista dal C.C.N.L. vigente alla data della prestazione, oltre Iva sulla parte imponibile (margine di utile netto).

Le parti si danno reciprocamente atto che la tariffa oraria è stata determinata, per ciascuna categoria di appartenenza, ai sensi del vigente C.C.N.L. - biennio economico 2008-2009, in funzione dello stipendio tabellare, della tredicesima mensilità, dell'indennità di comparto, dell'indennità di vacanza contrattuale e delle ore mensili previste contrattualmente (pari a n. 156).

Il prezzo orario offerto (costo orario lordo da moltiplicare per il coefficiente moltiplicatore offerto dovrà comprendere tutti i seguenti elementi:

1. ricerca e selezione del personale;
2. retribuzione dei lavoratori;
3. oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da C.C.N.L. per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo;
4. quota assicurativa INAIL;
5. rateo TFR;
6. rateo ferie;
7. oneri relativi al Fondo obbligatorio per la formazione dei lavoratori temporanei.
8. festività soppresse e festività infrasettimanali;
9. sostituzione del personale;
10. attività di formazione;
11. quant'altro proposto dall'Agenzia nella propria relazione tecnica d'offerta;
12. utile dell'Agenzia.

ART. 4 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. L'importo complessivo del contratto inteso come limite massimo delle prestazioni attivabili con le singole somministrazioni di lavoro è presuntivamente determinato in €. 1.930.000/00 (Euro unmilionenovecentotrentamila/00) oltre Iva sulla parte imponibile (margine di utile netto).

2. L'importo del contratto sarà determinato dalle prestazioni richieste ed effettivamente utilizzate in termini di ore riferite alle singole figure professionali.

3. Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro, l'Amministrazione provvederà ad acquisire e trasmettere, a cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto nominato ai sensi del successivo Art.5, la documentazione sottoscritta con cadenza mensile dai responsabili delle strutture operative che avranno



usufruito delle prestazioni stesse, indicante le ore effettivamente lavorate nonché le assenze per malattie, ferie e permessi (espresse in ore); tale documentazione sarà trasmessa all'Agenzia a mezzo fax o a mezzo posta elettronica, entro le ore 12.00 del quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. Resta inteso che l'Amministrazione corrisponderà all'Agenzia unicamente il corrispettivo per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Amministrazione non assume alcun obbligo di richiedere l'attivazione di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, senza possibilità per l'Agenzia aggiudicataria di vantare alcuna pretesa.

5. Il presente contratto ha la durata di ~~12~~ mesi con decorrenza dalla data di stipula. ✓ DIC 18 uel

6. L'Agenzia s'impegna per la durata del contratto a selezionare il personale richiesto dall'Amministrazione, in relazione alle competenze necessarie e alle prestazioni da eseguire, garantendo, per tutte le unità, un adeguato standard qualitativo in rapporto al profilo professionale indicato; *Delle*

7. L'Agenzia dovrà evadere la richiesta dell'Amministrazione fornendo il prestatore di lavoro richiesto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Tale termine può essere interrotto una sola volta, per casi giustificati ed eccezionali (ad esempio quando l'elevata specializzazione richieda un adeguato periodo di formazione).

ART. 6 RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA AGENZIA

L'Amministrazione indica come responsabile del contratto il quale costituirà il referente dell'Amministrazione per la gestione operativa del contratto nei confronti dell'Agenzia, l'Avv. Roberto Palmieri.

L'Agenzia indica come responsabile del servizio il Dr.ssa Daniela Esposito.

Il Responsabile del servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Il Responsabile di servizio dovrà essere reperibile per tutta la durata dell'appalto. Nei periodi di ferie o altra assenza, dovrà indicare altra persona designata dall'Agenzia in sua temporanea sostituzione.

L'Amministrazione, tramite il Responsabile del contratto, si rivolgerà direttamente allo stesso per ogni informazione o problema che dovesse insorgere durante l'espletamento del servizio.

ART. 7 OBBLIGHI DELL'AGENZIA

L'Agenzia si impegna a:

- a) assumere i lavoratori con contratto scritto nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e del C.C.N.L per la categoria delle Agenzie imprese fornitrici di lavoro temporaneo;
- b) procedere al pagamento diretto dei lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale e alla relativa posizione economica di inquadramento secondo la vigente disciplina contrattuale collettiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276; l'Agenzia, inoltre, si impegna a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall'Agenzia;
- c) provvedere al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti;
- d) provvedere all'iscrizione dei lavoratori presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le



- malattie professionali;
- e) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e, in particolare, tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo;
 - f) provvedere alla liquidazione della retribuzione ai lavoratori somministrati con periodicità mensile;
 - g) accertare l'idoneità all'impiego dei lavoratori somministrati, trasmettendo, se richiesto dall'Amministrazione, apposita documentazione comprovante detta idoneità; le spese derivanti da tali accertamenti saranno a carico esclusivo dell'Agenzia;
 - h) informare e formare professionalmente i lavoratori somministrati, secondo il progetto di formazione proposto in sede di offerta tecnica, fornendo anche la prescritta formazione in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del Decreto Legislativo n. 276/2003.
 - i) a sostituire il personale fornito, assente a qualsiasi titolo, entro 10 giorni, con personale di pari qualifica e profilo professionale, per l'intera durata dell'assenza. L'Agenzia è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale assenza del prestatore di lavoro titolare e il nominativo della persona in sostituzione.
 - j) Eventuali indennità accessorie o rimborsi spese spettanti al lavoratore (ad esempio nel caso di trasferte per missioni di servizio preventivamente autorizzate) saranno comunicati all'Agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione.
 - k) rispondere dei danni cagionati a terzi dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni ex art 26 D.Lgs. 276/03;

ART. 8 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione assume le seguenti obbligazioni:

- a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione assicurando al medesimo, per quanto non di competenza dell'Agenzia, l'adeguata formazione teorico-pratica, a norma delle vigenti disposizioni anche in materia di sicurezza;
- b) comunicare all'Agenzia i trattamenti retributivi applicabili anche a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e contrattuali;
- c) rimborsare all'Agenzia, secondo le modalità previste dal capitolato tecnico, dall'offerta economica e dall'art. 2 presente contratto, gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
- d) comunicare tempestivamente, su iniziativa della struttura interessata, all'Agenzia gli elementi utili alla contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai fini dell'eventuale azione che l'Agenzia dovrà esercitare.
- e) informare tempestivamente e per iscritto l'Agenzia in caso di infortunio del lavoratore, al fine di rendere possibile l'adempimento degli obblighi di legge.
- f) provvedere agli accertamenti sanitari preassuntivi e agli altri obblighi di sorveglianza medica e rischi specifici nonché agli obblighi di prevenzione e protezione di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008
- g) pagare direttamente al lavoratore, in caso di inadempimento dell'Agenzia, il trattamento economico nonché il versamento dei contributi previdenziali fatto salvo il diritto di rivalsa;
- h) garantire al lavoratore somministrato il diritto di prestare la propria opera lavorativa per l'intero periodo previsto dal contratto individuale, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso;
- i) ad assicurare ai lavoratori somministrati l'adozione di tutte le misure di sicurezza ed



- obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità alle disposizioni indicate nel D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. garantite ai propri dipendenti;
- j) fornire ai lavoratori somministrati, in relazione ai compiti assegnati, di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal documento aziendale di valutazione dei rischi ex D.Lgs 81/2008;
 - k) garantire ai lavoratori somministrati la sorveglianza sanitaria prescritta dal Protocollo Sanitario aziendale in relazione alle mansioni svolte;
 - l) comunicare tempestivamente gli elementi utili alla contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai fini dell'eventuale azione che dovrà esercitare l'Agenzia;
 - m) in caso di infortunio comunicare tempestivamente, entro la giornata, all'Agenzia, tutti gli elementi utili per gli adempimenti di legge;

ART. 9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente contratto è il rispetto da parte della somministratrice degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali verso i propri dipendenti e del personale di cui, a qualunque titolo, si avvalga nella diretta gestione della presente somministrazione. Qualunque eventuale variazione delle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dalla somministratrice all'Amministrazione.

L'Agenzia si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. Egli assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge e si impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, si impegna ad inviare la comunicazione e riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, quali:

- i riferimenti specifici dell'impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e il codice fiscale
- tutti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nel quale è acceso il conto corrente),
- i nominativi e le generalità dei soggetti (persone fisiche) che, per l'impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale

L'Agenzia deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Il committente non esegue alcun pagamento alla somministratrice in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi. La somministratrice si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il codice identificativo gara CIG 394293875D e il CUP G6111100260006.



ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Agenzia, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Tecnico e dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, cauzione definitiva di €97.500,00 (Euro novantasettemilacinquecento/_00_) a mezzo polizza fideiussoria n.E98.071.0000017806, rilasciata da Vittoria Assicurazioni Marsh Spa Agenzia di Gerenza Cauzioni E98, in data 30/01/2014.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della somministratrice, l'utilizzatrice avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. La somministratrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato qualora l'Amministrazione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto, a pena di nullità e di risoluzione di diritto del contratto medesimo, fatto salvo per quanto attiene alle vicende soggettive dell'esecutore del contratto, secondo quanto previsto nell'art. 116 del D. Lgs. 163/06 e l'art. 22 del Capitolato speciale d'oneri.

ART. 12 CESSIONE DEI CREDITI

Si applica in materia l'art. 117 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., e l'art. 22 del Capitolato speciale d'oneri.

ART. 13 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 14 SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI

Nel caso d'interruzione del rapporto di lavoro, (assenze continuative non giustificate, dimissioni, ecc.), da qualunque causa determinata, l'Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione.

Nel caso di disservizi causati da assenze del lavoratore che superino il 20% (venti per cento) della durata del singolo contratto di lavoro, l'Agenzia si impegna a sostituire il lavoratore, previa richiesta espressa dell'Amministrazione.

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l'Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore, negli stessi termini di cui al predetto comma 1, con ogni onere a suo carico.

ART. 15 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è esercitata dall'Agenzia come previsto dall'art. 23, comma 7, del Decreto Legislativo n. 276/2003, anche su segnalazione dell'Amministrazione la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/70 e delle



norme disciplinari previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

ART. 16 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva ampia facoltà e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Agenzia stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al presente capitolato e al relativo contratto, l'Amministrazione segnalerà, quanto rilevato, all'Agenzia che provvederà tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi o dalle responsabilità inerenti al contratto.

All'Amministrazione compete il monitoraggio della spesa e la verifica che i contratti attivandi non superino il valore massimo della fornitura di cui al punto 4 del presente capitolato.

ART. 17 TUTELA DELLA PRIVACY E TRASPARENZA

L'Agenzia si obbliga ad osservare la massima riservatezza su informazioni e/o documenti e/o notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento della somministrazione o provenienti da amministrazioni o altri soggetti coinvolti nello svolgimento del servizio. Le notizie relative all'incarico affidato venute a conoscenza del personale impiegato a qualsiasi titolo dall'Agenzia in relazione all'esecuzione del servizio, non devono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né devono essere utilizzate da parte dell'affidatario o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli di cui al presente contratto.

ART. 18 PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'agenzia non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente la puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al presente capitolato e all'offerta tecnica presentata, l'Amministrazione si riserva di applicare le penali di seguito indicate.

In caso di ritardo nella fornitura e nella sostituzione del prestatore di lavoro richiesto dall'Amministrazione rispetto alle tempistiche previste dal presente capitolato, verrà applicata una penale pari a Euro 100/00= (cento/00), per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori.

Qualora l'Agenzia ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del futuro contratto con le modalità ed entro i termini previsti dal medesimo, ovvero offerti in sede di gara, l'Amministrazione potrà avvalersi di altra Agenzia per l'esecuzione totale o parziale di quanto omissso dall'Agenzia, alla quale saranno addebitati i relativi costi, oltre agli eventuali danni subiti dall'Amministrazione.

Ogni inadempienza verrà tempestivamente constatata per iscritto dalle rispettive strutture ed inoltrata al domicilio dell'Agenzia anche a mezzo fax dalla Direzione Generale dell'Arlas.

Decorsi 8 (otto) giorni solari dal ricevimento della contestazione senza che l'Agenzia abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.

Per il pagamento delle penalità e l'eventuale rifusione dei danni subiti, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sulle somme dovute all'Agenzia ovvero sulla garanzia di esecuzione di cui all'art. 18 del presente capitolato.

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi l'ammontare del 10% dell'importo complessivo del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà d'incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento all'eventuale maggiore danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione del servizio o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del proprio personale;
- c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- d) avvio di procedura fallimentare nei confronti dell'Agenzia;
- e) revoca dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione;
- f) sopravvenute cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

ART. 20 FACOLTÀ DI RECESSO

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Agenzia con lettera raccomandata A.R. In tal caso l'Amministrazione si obbliga, nei confronti dell'Agenzia, al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso; secondo il corrispettivo e le condizioni previste contrattualmente.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

ART. 21 FORO

Per tutte le controversie nascenti dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Napoli.

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell'Agenzia senza diritto a rivalsa.

ARLAS

Il Direttore Generale

Dr.ssa Patrizia Di Monte


A circular stamp of the Agenzia di Roma is visible behind the signature. The stamp contains the text: 'DIP. IL LAVORO E LE LISTE', 'Via della Ragione 10', and 'AGENZIA DI ROMA'.

Gi Group Spa

Dr. Alessandro Francesco Tasini



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti sottoscrivono espressamente in segno di integrale ed incondizionata accettazione gli art. 4 (Importo e durata del contratto), 14 (Sostituzione dei lavoratori), 18 (Penali), 19 (Risoluzione del contratto), 20 (Facoltà di recesso).

ARLAS

Il Direttore Generale

Dr.ssa Patrizia Di Monte

Patrizia Di Monte



Gi Group Spa

Dr. Alessandro Francesco Tasini

Alessandro Francesco Tasini

ALLEGATO 1 Capitolato Tecnico

ALLEGATO 2 Offerta Tecnica ed Economica

ALLEGATO 3 Fideiussione definitiva con certificazione di qualità n.12236 UNI EN ISO 9001:2008

ALLEGATO 4 Procura Speciale Notar M.Ferrara, Milano, Rep. 98562 del 21/07/2011